

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1121

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, MARCHETTI, ALÒ, FAGNI,
FALQUI, DIONISI, BERGONZI, CAPONI, CUFFARO, GALLO e
CARCARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1994

**Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di
amministrazione della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo**

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione di monopolio nel campo della comunicazione televisiva, pone con grande urgenza la necessità di delineare la soluzione di una enorme e non più rinviabile questione democratica.

La dura lotta che sta impegnando in questi giorni le forze politiche e sociali dentro e fuori del Parlamento per il mantenimento di un alto grado di pluralismo, di trasparenza, di libertà del sistema informativo e comunicativo del nostro paese, che rappresenta per tanti versi l'indice di democrazia realmente esistente, chiede come risposta un ampio processo di riforma.

Dal punto di vista democratico e dal punto di vista di uno sviluppo nuovo per il paese è insopprimibile l'esigenza di un sistema informativo e comunicativo aperto, avanzato e nel quale si combinino un reale pluralismo dei soggetti produttori di informazione e di comunicazione ed una presenza riqualificata e centrale di un servizio pubblico capace di garantire, insieme all'intero sistema, il fondamentale diritto alla comunicazione sviluppando un'area informativa sottratta alla logica di mercato, alla influenza dei centri di potere economico e politico.

Per garantire tutto ciò è indispensabile muoversi sul terreno delle regole, delle norme di tutela, ma anche sul terreno dei processi reali di sviluppo, ponendo il nostro Paese nella condizione di realizzare una

presenza attiva nel campo della multimedialità.

In riferimento alle brevi premesse sin qui esposte, in questi mesi il Governo si è obiettivamente e gravemente mosso nella direzione opposta, in presenza di una situazione preesistente già grave; in particolare in questi giorni lo scontro si fa aspro sulle scelte del consiglio di amministrazione duramente contestato dai lavoratori del servizio radiotelevisivo pubblico, dalle forze politiche, sociali e dagli utenti. Ci troviamo altresì in presenza di una espressa volontà del Governo di intervenire con un disegno di legge per riorganizzare le norme di nomina del consiglio di amministrazione della RAI preparandosi a compiere in questo modo una nuova e aperta violazione delle ripetute deliberazioni della Corte costituzionale che affidano la competenza in materia di servizio pubblico radiotelevisivo al Parlamento con esclusione esplicita del Governo.

Per questi motivi si ritiene di dover intanto intervenire, in attesa di una proposta organica di riforma, con norme transitorie sulla composizione e sull'elezione del consiglio di amministrazione della RAI da parte del Parlamento con maggioranza qualificata, restituendo in tal modo alla sede propria la legittimità di una scelta fondamentale in tema di garanzie di pluralismo, autonomia e di democrazia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dai seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di sei membri, tre dei quali eletti dal Senato della Repubblica e tre dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il voto del Presidente prevale in caso di parità. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. I membri del consiglio di amministrazione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, anche se a titolo gratuito, in favore di soggetti che operano, direttamente o indirettamente, nel settore radiotelevisivo o in quelli collegati.

1-bis. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati convocano, d'intesa tra loro, le Assemblee per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è abrogato.

